



# Comune di Volterra

Provincia di Pisa

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 32 del 20/04/2015

OGGETTO: Imposta Unica Comunale – Componente TASI:  
approvazione aliquote per l'anno 2015.

L'anno **duemilaquindici** (2015), addi **venti** (20) del mese di **aprile**, alle ore 15:10, nel civico Palazzo dei Priori, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in adunanza pubblica di 1° convocazione, previa trasmissione degli inviti con l'elenco degli oggetti da trattarsi nell'odierna seduta.

Presiede l'adunanza il Sig. Marco Buselli - Sindaco, il quale accerta la presenza del numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri Signori:

MOSCHI Paolo

GARFAGNINI Tiziana

CANZANO Pietro

TANZINI Francesca

FEDELI Riccardo

BERNI Federico

FIDI Massimo

PESCUCCI Erika

BOSIO Ilaria

LONZI Simone

PESCUCCI Margherita

PATERNI Paolo

PICCICUTO Angela

SANTI Giacomo

PASQUALETTI Chiara

GUARNERI Sonia

risultano assenti soltanto i signori: ---

Sono presenti anche gli Assessori esterni sigg.: Gianni Baruffa e Alessia Dei.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri sigg.: Angela Piccicuto, Margherita Pescucci, Sonia Guarneri.

Quindi, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Pier Luigi Acerbi, si passa alla trattazione del seguente affare:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la discussione di cui alla precedente deliberazione n.26 in data odierna;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

Richiamato in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*;

Richiamato altresì il comma 681 del sopra citato articolo 1 che stabilisce come nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Richiamato il D.M. Interno del 16 marzo 2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015;

Visto il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 02/04/2014 successivamente modificato con delibera n. 118 del 27/11/2014;

Tenuto conto che:

- il gettito del tributo in oggetto deve essere destinato alla copertura dei costi derivanti dalla erogazione dei servizi indivisibili individuati all'art. 4 del regolamento del tributo e che tali costi e la relativa percentuale di copertura sono individuati, ai sensi dello stesso articolo, nell'allegato A alla presente delibera;
- l'art. 5 del regolamento della TASI, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, stabilisce che

spetta all'occupante il versamento della TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo;

- il comma 676 dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#) fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI, nella misura del 2,5 per mille l'aliquota massima;
- il comma 677 dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#) (come modificato dall'art. 1 comma 1 del D.L. n. 16/2014) impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 6 per mille per le abitazioni principali e al 10,6 per mille per le altre tipologie di immobile, dando tuttavia la possibilità di superare questi limiti fino ad un massimo dello 0,8 per mille, a condizione che tale gettito sia destinato a finanziare detrazioni di imposta a favore delle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate, "tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili";
- il citato comma 676 dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#), dispone inoltre che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;

Valutato come il meccanismo di calcolo del nuovo tributo, in caso di mancata applicazione della detrazione, comporti per gli immobili adibiti ad abitazione principale, un aumento della pressione fiscale inversamente proporzionale alla rendita dei fabbricati interessati, penalizzando soprattutto gli immobili di minori dimensioni;

Considerato pertanto necessario, al fine di garantire l'equivalenza degli effetti del carico fiscale tra IMU e TASI, una struttura delle detrazioni che permetta di riequilibrare tali effetti distorsivi e pertanto preveda detrazioni maggiori per le unità immobiliari di minor valore catastale;

Richiamato il comma 682 dell'art. 1 della legge n.147/2014 laddove autorizza la previsione di agevolazioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

Ritenuto inoltre opportuno nella particolare congiuntura economica, cercare di alleggerire la pressione fiscale sui nuclei familiari più numerosi, a minor reddito e che presentano al proprio interno situazioni di difficoltà legate alla presenza di soggetti portatori di handicap;

Preso atto come, in base alle simulazioni effettuate dal servizio Tributi, un aumento dell'aliquota sulle abitazioni principali dal 2,5 al 2,9 per mille comporti un gettito aggiuntivo pari a € 122.000,00 circa;

Ritenuto pertanto di applicare una struttura di detrazioni così articolata al fine di garantire a favore di tutti i soggetti una sostanziale equivalenza del carico fiscale rispetto all'IMU, tutelando nel contempo le fasce più deboli della struttura sociale con una serie di detrazioni aggiuntive a favore dei nuclei familiari più poveri, più numerosi o con al proprio interno situazioni di handicap fisico:

- ✓ **€ 140,00** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale aventi rendita catastale uguale o inferiore a € 300,00;

- ✓ € 70,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale aventi rendita catastale superiore a € 300,00 fino a € 500,00;
- ✓ € 0,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale aventi rendita catastale superiore a € 500,00;
- ✓ € 100,00 di detrazione a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da soggetti che in base alle risultanze anagrafiche, presentano nel proprio nucleo familiare uno o più soggetti portatori di handicap, certificati ai sensi della legge n. 104/92;
- ✓ € 100,00 a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da soggetti che presentano un reddito ISEE per l'anno precedente inferiore a euro 15.000,00;
- ✓ € 50,00 per ogni figlio oltre il secondo a favore dei nuclei familiari che comprendono al proprio interno tre o più figli di età inferiore a 26 anni;

Valutato come, in base alle simulazioni del Servizio Tributi, una simile struttura di detrazioni dovrebbe comportare una perdita di gettito stimabile pari a € 135.000,00 e comunque non inferiore al gettito aggiuntivo stimato in conseguenza dell'innalzamento dell'aliquota fino al 2,9 per mille;

Considerato che, con la struttura sopra delineata, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di rendita superiore ai 500,00 euro si realizza comunque, anche in mancanza di detrazione, una sostanziale invarianza di prelievo rispetto alla struttura tariffaria IMU 2012 e che anzi al crescere della rendita si realizza per il contribuente un vantaggio via via più ampio;

Ritenuto inoltre opportuno avvalersi della facoltà, prevista dal comma 683 del sopracitato art.1 della legge n.147/2013, di differenziare l'aliquota in base alla tipologia e alla destinazione degli immobili fissando a zero l'aliquota degli immobili diversi dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze ad eccezione degli immobili appartenenti alla categoria catastale D/5;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento TASI, di approvare le aliquote e le detrazioni del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente atto in quanto conformi ai principi della legge e finalizzate alla tutela delle fasce più deboli;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla commissione consiliare "Bilancio e Finanze" nella seduta del 14/04/2015 il cui verbale è agli atti del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

Con voti favorevoli n.10, contrari n.6 (Simone Lonzi, Paolo Paterni, Angela Piccicuto, Giacomo Santi, Chiara Pasqualetti, Sonia Guarneri), astenuti n.0, espressi nei modi di Legge da n.16 Consiglieri presenti e votanti;

## DELIBERA

- 1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare per l'anno 2014, le aliquote e le detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#), di seguito indicate:
  - a) **0,29% (2,9 per mille)** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze individuate secondo i criteri di cui all'art. 13 comma 2 della legge n. 214/2011;
  - b) **0,1% (1 per mille)** per le unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione);
  - c) **0,00% (0,00 per mille)** aliquota ordinaria da applicare a tutti gli altri immobili non ricompresi nelle casistiche di cui ai punti precedenti;
- 3) Di dare atto che il tributo è dovuto dall'occupante nella misura del 10 per cento della somma complessivamente dovuta e dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie nella misura del restante 90 per cento.
- 4) Di stabilire nelle seguenti misure l'ammontare della detrazione per l'abitazione principale fissata nel rispetto dei criteri di cui al sopracitato comma 676:
  - **€ 140,00** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale aventi rendita catastale uguale o inferiore a € 300,00;
  - **€ 70,00** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale aventi rendita catastale superiore a € 300,00 fino a € 500,00;
  - **€ 0,00** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale aventi rendita catastale superiore a € 500,00;
- 5) Di stabilire, oltre a quelle sopra indicate, le seguenti detrazioni aggiuntive:
  - 5.1) **€ 100,00** di detrazione a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai soggetti che in base alle risultanze anagrafiche, presentano nel proprio nucleo familiare uno o più soggetti portatori di handicap, certificati ai sensi della legge n. 104/92;
  - 5.2) **€ 100,00** a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai soggetti che presentano un reddito ISEE per l'anno precedente inferiore a euro 15.000,00;
  - 5.3) **€ 50,00** per ogni figlio oltre il secondo, a favore dei nuclei familiari che comprendono al proprio interno tre o più figli di età inferiore a 26 anni;
- 6) Di stabilire altresì che le detrazioni aggiuntive di cui al punto 5) sono cumulabili tra loro;
- 7) Di stabilire, che nei casi di trattamento agevolativo previsto per la fattispecie di cui ai punti 5.1) e 5.2) deve essere presentata specifica comunicazione da parte dei contribuenti interessati, da far pervenire all'ufficio Tributi entro il termine

per la presentazione della relativa dichiarazione TASI, pena la non ammissibilità al beneficio;

- 8) Di dare atto che i costi per i servizi indivisibili alla cui copertura il gettito della TASI è destinato sono indicati nell'allegato "A" a far parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 9) Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2015;
- 10) Di dare mandato al responsabile del servizio Tributi affinché provveda all'inserimento della delibera sul Portale del Federalismo Fiscale poiché tale operazione costituisce adempimento degli obblighi di invio al MEF previsti dal comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Con separata votazione palese e identico risultato, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n°267.

IL PRESIDENTE

f.to Marco Buselli

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Pier Luigi Acerbi

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Pier Luigi Acerbi

Volterra, li 11/05/2015

---

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il **11/05/2015** ed ivi rimarrà sino al **26/05/2015**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Pier Luigi Acerbi

Volterra, li 11/05/2015

---